

Roma, 22 maggio 2020

**A tutte le Associate
- Loro Sedi -**

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2020_097_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Prescrizione lunga da limitare**

Una diffusa imprecisione occupa gli orientamenti della Cassazione che pretendono di applicare il termine di “prescrizione” decennale alla riscossione. Si dice – errando – che, in fase di riscossione, nella carenza di una espressa disposizione di legge, è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (articolo 2946 del Codice civile) quale unico termine rilevante in fase di recupero. Secondo tale lettura (28315/2019), «una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento o la cartella per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione propria del tributo». La recentissima sentenza 6549/ 2020 del 9 marzo 2020, nel far proprio l'orientamento delle Sezioni unite (23397 / 2016), ribadisce l'equivoco di fondo: «La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.». Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie e non, di crediti di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'articolo 2953 del Codice civile, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Appare del tutto fuorviante affermare, come fa la Suprema corte a più riprese (11555/2018, ex multis) che il termine di decadenza concernerebbe solo l'esercizio del potere impositivo- accertativo, e non quello di riscossione; con la conseguenza che, esauritasi la fase di accertamento del credito tributario, non resta che applicare la disciplina della realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, assoggettata all'unico limite della prescrizione decennale. Né c'entra il richiamo (Cassazione Sezioni unite n.

23397/2016), per i tributi erariali - Irpef, Ires, Irap, Iva – ad una presunta inapplicabilità della prescrizione breve di cinque anni prevista per le prestazioni periodiche, ai sensi dell'articolo 2948 del Codice civile. La posizione della Cassazione non appare condivisibile sul piano del diritto costituzionale tributario. Anzitutto, per quanto talvolta non così chiara, va segnata una netta distinzione tra prescrizione e decadenza. Come noto gli atti dell'amministrazione finanziaria sono sottoposti a decadenza: ogni potere d'accertamento, di riscossione, di comminazione di sanzioni può essere validamente compiuto entro un termine di decadenza previsto dalla legge. Il vizio dell'atto per avvenuta decadenza è un vizio insanabile, con l'effetto di consolidare definitivamente gli atti del privato e di precludere l'accertamento d'ufficio nel caso di omessa dichiarazione. Il termine di prescrizione del credito della finanza decorre da quando l'imposta diventa esigibile: se la legge tributaria non dispone diversamente, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale. Aderendo alla tesi della Cassazione, il contribuente rimarrebbe assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato, e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, certamente eccessivo e irragionevole. Riscossione e accertamento non sono concetti fungibili, così come non sono sovrapponibili decadenza e prescrizione.

Fonte: Enrico De Mita, *Prescrizione lunga da limitare*, in Il Sole 24Ore, 12 maggio 2020.

➤ **Imposta di successione nel passaggio al beneficiario dei beni del trust**

La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8281/2020 ha ribadito che nel trust l'imposta di successione e donazione è dovuta soltanto al momento del trasferimento finale del bene al beneficiario. Da una parte l'atto istitutivo o quello di dotazione patrimoniale sono fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione e attuazione del vincolo. Dall'altra è solo il trasferimento dei beni segregati al beneficiario costituisce indice di ricchezza tassabile.

Fonte: Luca Benigni, Ferruccio Bogetti e Gianni Rota, *Trust e successione, accertamento induttivo, sponsorizzazioni*, Tia, in Il Sole 24Ore, 11 maggio 2020.

➤ **Svalutazione partecipate estere anche nei paesi black list**

Si alla svalutazione delle partecipazioni delle società controllate anche se ubicate in paesi extra Ue e privi di accordi con l'Italia, sempreché si fornisca adeguata documentazione delle componenti negative di reddito. La Corte di cassazione, sentenza 8715 dell'11 maggio u.s., affermando un principio di diritto, ha così accolto (con rinvio) il ricorso della società di costruzioni Salini Spa (poi Salini Impregilo, infine da qualche giorno We Build) contro l'Agenzia delle entrate per la riforma della decisione con cui la Ctr Lombardia aveva invece confermato la validità degli avvisi di accertamento Ires per gli anni 2004-2005. Al centro del contenzioso le svalutazioni, per un totale di 12mln di euro, delle partecipazioni in tre società controllate: la "Impregilo y Asociados Panama Sa", con sede a Panama (- 9,6mln euro), la Impresit Bakolor Plc, con sede in Nigeria (- 1,96mln euro), e la PGH Ltd sempre in Nigeria (- 372mila euro). Con una interpretazione "meramente letterale" della legge, scrive la Quinta Sezione tributaria, il giudice di appello ha ritenuto che "poiché non vi sono accordi tra l'Italia

ed i Paesi di residenza delle tre società partecipate (Paesi extra UE), non è consentita la riduzione del valore delle partecipazioni estere da parte di Impregilo, nonostante quest'ultima abbia prodotto i bilanci certificati di ciascuna società, che dimostrerebbero l'effettiva attività economica delle stesse e le perdite concretamente subite negli esercizi relativi al 2004 ed al 2005". Per la Cassazione, però, anche in assenza di accordi sulla "trasparenza" delle informazioni relative alle partecipazioni societarie estere e "pur potendosi presumere che i dati contabili provenienti siano inattendibili", "non può non consentirsi al contribuente di fornire la prova contraria". Del resto, rilevano i giudici, "la disciplina dei costi relativi alle spese sostenute con società con sede in Paesi in inseriti in black list, mutata nel tempo più volte, ha sempre consentito alle società italiane di fornire la prova contraria all'amministrazione finanziaria, dimostrando alternativamente l'effettiva sussistenza dell'attività commerciale della società estera, oppure della sussistenza di un concreto interesse a svolgere attività commerciale con società di quel determinato paese". I giudici hanno così accolto il ricorso con rinvio alla Ctr che nel decidere applicherà il seguente principio di diritto: "L'articolo 61 comma 3 bis del Dpr 917/1986, laddove prevede che le svalutazioni di partecipazioni estere, per perdite subite, di società con sede in Stati non appartenenti alla Unione europea sono deducibili dalle società residenti in Italia, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste, va inteso, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ispirata ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nel senso che è, comunque, sempre consentito al contribuente residente di fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza della esistenza di tali componenti negativi di reddito, come del resto accade per la deducibilità dei costi da spese contratte con società site in Stati inclusi nelle black list, ex art. 110 Dpr 917/1986, per il regime Pex (Participation exemption), ex art. 87 Tuir, per le CFC (Controlled Foreign Companies), ex art. 167 Tuir, ed in ogni ipotesi di elusione ai sensi dell'art. 10-bis legge 212/2000".

Fonte: Francesco Machina Grifeo, *Svalutazione partecipate estere anche nei paesi black list*, in *Il Sole 24Ore*, 12 maggio 2020.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci